

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA****PRIMA SEZIONE CIVILE**

N. 2797/2025 R.G. V.G.

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso depositato da BGSA Family Office & Trust srl il 24.7.2025;

letta la memoria del Conservatore depositata in data 20.8.2025;

ritenuto che la ricorrente chiede che sia iscritta una sentenza della Corte di Appello di Venezia che “**rigetta** la domanda di nullità dell’atto istitutivo del Trust Orchidea (...)”, senza che visa alcun riferimento nel dispositivo alla situazione dell’intestato del trust oppure alle sue vicende circolatorie;

ritenuto che il Conservatore, quando iscrive una sentenza, non debba compiere un’attività interpretativa della medesima, ricavandone alcunché, ma debba solo dare conto di ciò che è scritto nel dispositivo, senza alcuna possibilità di intervenire in sede interpretativa sul medesimo, né deducendone alcuna conseguenza di legge, e neppure debba dirimere questioni inerenti la “*corretta catena di trasferimenti*”, che vanno risolte in sede giudiziaria, essendo il Registro delle Imprese solo il prisma in cui leggere ciò che avviene nell’impresa e non il luogo di risoluzione delle controversie che riguardano la stessa;

ritenuto, peraltro, che il mero riferimento nel dispositivo della sentenza al Trust Orchidea non consenta neppure di iscrivere la sentenza a nome dello stesso, poiché il Trust non risulta iscritto nel locale Registro delle Imprese;

ritenuto, in conclusione, che il Conservatore potrebbe astrattamente pubblicare solo il dispositivo della sentenza *de qua*, ma non potrebbe farlo in capo al Trust Orchidea, che non è iscritto nel Registro, né potrebbe farlo in capo ad alcun altro soggetto che si possa evincere dalla motivazione della sentenza, poiché questo implicherebbe una sua lettura ed interpretazione della stessa, che non

gli è consentita, poiché avrebbe come conseguenza la trasformazione del Registro delle Imprese in un luogo di risoluzione delle controversie tra privati;

ritenuto, in ogni caso, che le sentenze che rigettano la domanda non debbano essere iscritte, poiché non hanno modificato la situazione pubblicitaria esistente, mentre avrebbe dovuto senz'altro essere iscritta una sentenza che tale situazione avesse modificato (diversamente dovrebbero essere iscritte tutte le sentenze di rigetto ed il Conservatore dovrebbe passare il suo tempo a dedurne inutilmente ogni volta le conseguenze, visto che tali sentenze non hanno modificato lo *status quo ante*).

P.Q.M.

Visto l'art. 2189 c.c.;

rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Vicenza, 13/09/2025.

Il Giudice del Registro

Dr. Giuseppe Limitone